

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Commissione medica per l'esame dei ricorsi in materia di assistenza presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi delle DGR delle Marche n. 1323/2021 e n. 772/2000 – Determina n.248/DG del 27/03/2025 - Modifica composizione.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Di modificare la composizione della Commissione Medica per l'esame dei ricorsi in materia di assistenza presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi delle DGR delle Marche n. 1323/2021 e n. 772/2000 come di seguito indicato:
 - Dott. Claudio Martini – Direttore Sanitario AOU delle Marche;
 - Prof. Francesco Paolo Busardò - Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento dei Centri Regionali di Riferimento per le cure di altissima specializzazione all'estero – con funzione di Presidente;
 - Dr. Antonello Lupi - ARS Regione Marche – Settore Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro;
 - Dr. Mario Vitali - Dipartimento Salute Regione Marche.
2. Di dare atto che le funzioni di Segreteria sono svolte dalla Dott.ssa Gaia Giulietti – Collaboratore Amministrativo SO Direzione Medica Ospedaliera (sostituto Sig.ra Michela Ricci - Collaboratore Amministrativo SO Direzione Medica Ospedaliera).
3. Di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione come individuati al precedente punto 1, nonché alla Agenzia Regionale Sanitaria – Settore prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e al Dipartimento Salute della Regione Marche.
4. Di dare atto, altresì, che dall'adozione del presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.



5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R. 19/22 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 39, comma 8, L.R. 19/22).

IL DIRETTORE GENERALE

(Armando Marco Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Cinzia Cocco)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Claudio Martini)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca)

Normativa di riferimento

- Legge 23 dicembre 1987, n. 833, *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"* art. 6, comma 1, lett. a) che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza di cittadini italiani all'estero;
- Legge 23 ottobre 1985, n. 595, *"Norme per la programmazione sanitaria"*, art. 3, comma 5 che stabilisce che con decreto del Ministero della Sanità siano previsti i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero;
- Decreto Ministero Sanità 3 novembre 1989 *"Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero"*;
- Circolare Ministero Sanità 12 dicembre 1989, n. 33 *"Trasferimento per cure in ambito comunitario. Art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71"*;
- Decreto Ministero Sanità 13 maggio 1993 di modifica al D.M. 3 novembre 1989 *"Trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di deroghe ex art 7, commi 2,3,4, del D.M. 3/11/89"*;
- D.M. Sanità 24 gennaio 1990 *"Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero"*;
- D.M. Sanità 30 agosto 1991 *"Integrazioni all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero"*;
- DGR 1274 del 5/3/1990 *"Fruizione di prestazioni assistenziali presso Centri di altissima specializzazione all'estero. Individuazione centri regionali di riferimento"*;
- DGR 2205 del 2/9/1997 e DGR 778 del 11/4/2000 concernente la Commissione medica incaricata di esaminare i ricorsi in materia di assistenza presso i centri di altissima specializzazione all'estero;
- Legge 5/2/1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* - art. 11 *concernente il rimborso delle spese di soggiorno all'estero per portatori di handicap e accompagnatore*;



- DPCM 1/12/2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione"*;
 - DGR 1881 del 29/10/2002 *"DPCM 1/12/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione"*;
 - Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6/2/2003 relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2, dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM 1/12/2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri di elevata specializzazione;
 - DGR 638 del 23/5/2005 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003;
 - Legge 1° aprile 1999 n. 91 *"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"*, art. 20 *"Trapianti all'estero"*;
 - D.M. Sanità 31 marzo 2008 *"Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'art. 20 della Legge 1° aprile 1999 n. 91"*;
 - DPCM 12 gennaio 2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
 - Decreto 58/SSO del 10 ottobre 2025 *"Modifica del decreto n. 184/2023/AUA concernente la Commissione Amministrativa- sanitaria regionale di valutazione delle deroghe alla normativa nazionale relativa alle cure di altissima specializzazione all'estero- sostituzione del Presidente"*;
 - L.R. 08 agosto 2022, n. 19 *"Organizzazione del servizio sanitario regionale"*.
 - D.G.R. 17 marzo 2025 n. 381 – *"Articoli 4, comma 3, lettere b), e) e f), 11, commi 2 lettere b), c), d) e e) e 12, comma 3, legge regionale n. 18/2021 – Ridefinizione e pesatura delle strutture organizzative della Giunta regionale, parziale ricollocazione delle posizioni non dirigenziali e riassegnazione tra Dipartimenti del personale interessato. Revoca delle deliberazioni n. 1204/2021 e n. 1523/2021 e s.m.i."*.
 - Decreto n.7 del 02/03/2026: *"Modifica del Decreto n. 58/2025/SSO concernente la Commissione Amministrativa - Sanitaria Regionale di valutazione delle deroghe alla normativa nazionale relativa alle cure di altissima specializzazione all'estero – sostituzione componente"*;
- ATTI
- Determina n.248/DG del 27/03/2025: Nomina componenti *"Commissione amministrativo-sanitaria Regionale ai sensi DGRM n.772/2000 e DGRM del 1323/2021"*.

Motivazione

Il D.M. Sanità 3 Novembre 1989 indica i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero.

In attuazione del D.M. sopra indicato la Giunta Regionale Marche ha adottato alcune deliberazioni con cui ha, tra l'altro, individuato i Centri regionali di riferimento (CRR) e ha costituito la Commissione medica per l'esame dei ricorsi in materia di Assistenza sanitaria presso Centri di altissima specializzazione all'estero.

Infine, con Decreto 4/SAN/2018 è stata ricostituita la Commissione amministrativa-sanitaria Regionale per l'esercizio delle competenze in materia di assistenza sanitaria in Centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi degli artt.1 e 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 13 maggio 1993.



Visto l'Art. 6.2 "Riesame" del "Manuale operativo per l'autorizzazione ed il rimborso delle cure di altissima specializzazione all'estero" approvato con DGR delle Marche n° 1323 del 3/11/2021, che testualmente recita: "Ai sensi della D.G.R.M. n. 2205 del 02/09/1997 e ss.mm.ii, qualora l'assistito ritenga di avere elementi per contestare la decisione con la quale il CRR ha negato, in tutto o in parte, la possibilità di fruire di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, può chiedere al CRR il riesame della decisione da parte dell'apposita Commissione medica composta ai sensi della D.G.R.M. n. 772/2000: dal Responsabile del CRR della materia oggetto del diniego, dal Coordinatore dei CRR con funzione di presidente, dal Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera sede del CRR e da due medici componenti della Commissione amministrativo-sanitaria Regionale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'AOU "Ospedali Riuniti di Ancona".

Per la trattazione dei singoli casi, la Commissione potrà avvalersi della consulenza di altri medici specialisti.

La Commissione è nominata dal Direttore Generale dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed opera presso la medesima Azienda.

Nello specifico l'interessato, fermo restando le modalità di ricorso indicate nel precedente paragrafo 6.1, in conformità alla D.G.R.M. n. 2205 del 02/09/1997 e ss.mm.ii., può chiedere il riesame della decisione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di diniego da parte dell'Area Vasta ASUR Marche conseguente alla comunicazione del CRR. La Commissione medica per il riesame è tenuta a decidere entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di riesame. La decisione finale, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata all'interessato e contestualmente al Distretto Sanitario competente."

Con Determina n.248 del 27/03/2025 il Direttore Generale dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ha provveduto a nominare la Commissione ai sensi del succitato manuale operativo (DGRM 1323/2021 art.6.2) da considerarsi parte integrante del presente atto.

Con Decreto n.7 del 02/03/2026 il Dipartimento Salute della Regione Marche ha provveduto a sostituire il componente Dr. Fabio Filippetti con il Dr. Antonello Lupi, quale dirigente medico dell'ARS, nella Commissione amministrativo-sanitaria regionale per l'esercizio delle competenze in materia di assistenza sanitaria in Centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi degli artt.1 e 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 13 maggio 1993.

Alla luce della sostituzione di cui sopra, in data 1/09/2026 la Direzione Generale, dava mandato alla SO Affari generali, Convenzioni e Ricerca di predisporre il relativo atto ai fini della formalizzazione della modifica dei componenti della Commissione in parola (ID 2060419).

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone di adottare apposito provvedimento al fine di:

1. Modificare la composizione Commissione Medica per l'esame dei ricorsi in materia di assistenza presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi delle DGR delle Marche n. 1323/2021 e n. 772/2000 come di seguito indicato:
 - Dott. Claudio Martini – Direttore Sanitario AOU delle Marche;
 - Prof. Francesco Paolo Busardò - Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento dei Centri Regionali di



Riferimento per le cure di altissima specializzazione all'estero – con funzione di Presidente;

- Dr. Antonello Lupi - ARS Regione Marche – Settore Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro;
- Dr. Mario Vitali - Dipartimento Salute Regione Marche.

2. Di dare atto che le funzioni di Segreteria sono svolte dalla Dott.ssa Gaia Giulietti – Collaboratore Amministrativo SO Direzione Medica Ospedaliera (sostituto Sig.ra Michela Ricci - Collaboratore Amministrativo SO Direzione Medica Ospedaliera).
3. Di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione come individuati al precedente punto 1, nonché alla Agenzia Regionale Sanitaria – Settore prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e al Dipartimento Salute della Regione Marche.
4. Di dare atto, altresì, che dall'adozione del presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.
5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R. 19/22 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 39, comma 8, L.R. 19/22).

L'Addetto alla Fase Istruttoria
(Miguelisory benfatto Genao Mejia)

Si dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento
(Laura Donnini)

Il Direttore S.O. attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni vigenti.

Il Direttore S.O.
(Laura Donnini)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATI
Nessun allegato

